

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1738-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato n. 1738)

approvato dal Senato della Repubblica il 16 ottobre 2002

(V. Stampato Camera n. 3291)

modificato dalla Camera dei deputati il 5 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 novembre 2002*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

INDICE

Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge	» 10

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico. (Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato)*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210

All'articolo 1:

al comma 2, capoverso 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione.»;

al comma 2, dopo il capoverso 1, è inserito il seguente:

«I-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

al comma 2, capoverso 2, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «; le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210

Identico:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite le seguenti: "nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini," e sono aggiunte, in fine, le parole: "sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori"»;

identico;

identico;

soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli accordi sindacali collettivi di riallineamento a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES. In tal caso, per la validità delle delibere del CLES è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti nominati dalle parti sociali»;

al comma 2, capoverso 2, lettera b), le parole: «sottoscrizione di un apposito verbale» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrizione con apposito verbale»;

al comma 2, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

«3. I CLES operano in accordo con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che ha sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002, qualora la stessa non sia già rappresentata nelle commissioni medesime.»;

al comma 2, il capoverso 4 è soppresso;

al comma 2, dopo il capoverso 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, il parere stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al comma 2, capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «trattamento economico» sono inserite le seguenti: «sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori», le parole: «sottoscrizione di un apposito verbale» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrizione con apposito verbale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei»;

identico:

«3. I CLES operano in **collaborazione** con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. **Di tali commissioni fanno parte, ove non già presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, **nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro** che **hanno** sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.»;

identico;

identico:

«5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, **un** parere **vincolante** entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.»;

al comma 2, capoverso 14, dopo le parole: «gare di appalto» è inserita la seguente: «pubblico»;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I piani di emersione individuale **di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal presente articolo**, presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Ambito di applicazione delle disposizioni*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: «edili» è soppressa;

al comma 2, le parole da: «l'INPS, l'INAIL» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"»;

nella rubrica la parola: «edilizia» è sostituita dalle seguenti: «appalti pubblici».

All'articolo 3, comma 1, le parole: «salvo diverse intese» sono sostituite dalle seguenti: «salvo diverse previsioni dei contratti collettivi».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

identico:

«2-bis. I piani di emersione individuale **già** presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti».

Identico:

«Art. 1-bis. - (*Ambito di applicazione delle disposizioni*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, **artistiche e culturali** nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Identico:

identico;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«**1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa**»;

identico;

identico;

identico.

Identico.

Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.

**Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso
e di rapporti di lavoro a tempo parziale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incentivare l'emersione del lavoro sommerso, introducendo le opportune modifiche ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso, nonchè prorogando il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383)

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «atto di conciliazione» sono inserite le seguenti: «nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore».

2. L'articolo 1-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*bis*. - (*Emersione progressiva*). - 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati ri-

spettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;

b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;

c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;

d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.».

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «redditi di lavoro autonomo» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa».

Articolo 2.

(Norme in materia di edilizia)

1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.

3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Articolo 3.

(Rapporti di lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: «continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «continuano a produrre effetti, salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – MARONI – PISANU –
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

